



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 4/2020 Reg. Liq. Patr., introdotto congiuntamente dalla società

“Primavera di Pantaleo Mazzone & C. S.n.c.”,

e dai soci illimitatamente responsabili

Pantaleo MAZZONE e Maria LANDRISCINA,

con l'avvocato Maria Teresa Tripodi;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 9/4/2020;

viste le integrazioni, anche documentali, documentali depositate entro il termine assegnato con provvedimento interlocutorio del 30/4/2020 e poi prorogato all'udienza del 22/9/2020;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno sede e residenza nel circondario;

b) i debitori sono in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché hanno debiti complessivamente per oltre € 207.000, sono stati sottoposti ad azione esecutiva di sfratto, sono proprietari di beni mobili che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti; cessata l'attività della società, entrambi i soci svolgono attività di lavoro dipendente *part time*, da cui ritraggono scarsi redditi;

c) i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, posto che l'impresa gestita dalla società di persone non ha superato e non supera i limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2°, legge fall.;

d) i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 21a);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 4 e 24c);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (docc. 1 e 2);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 14);
- l'inventario dei beni mobili della società (doc. 22a) e l'elenco degli immobili intestati al padre di Maria Landriscina, deceduto nel 2011 (doc. 1 della produzione integrativa in data 30/6/2020), nonché la relativa stima (docc. 7 e 9 della produzione integrativa del 30/11/2020);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Graziella Ronchi, professionista designata dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012, integrata ed aggiornata il 30/11/2020;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori;

rilevato, in particolare, che la possibilità di aprire la liquidazione del patrimonio anche di una società (sebbene questa non possa poi aspirare all'esdebitazione, la quale è attualmente riservata alle sole persone fisiche), con effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, è ora espressamente prevista dall'art. 14-ter, comma 7-bis, della legge n° 3 del 2012, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, del decreto legge n° 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 176, la cui applicazioni alle procedure pendenti è espressamente sancita dal comma 2 del

medesimo art. 4-ter;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dalla dott.ssa Graziella Ronchi, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14-ter, comma 6°, legge n° 3 del 2012) i beni e i crediti impignorabili ai sensi degli artt. 515 e 545 c.p.c. e, in particolare, per quanto riguarda i crediti da lavoro dei ricorrenti, quella parte degli stessi che è necessaria al mantenimento loro e della loro famiglia;

preso atto che i ricorrenti convivono con due figli, di cui uno, maggiorenne, è autosufficiente e contribuisce alle spese familiari (avendo un reddito mensile di € 2.000 circa), mentre l'altra, minorenni, è a totale carico della famiglia;

rilevato che le spese necessarie per il mantenimento della famiglia sono indicate dai ricorrenti in € 1.670 e ritenuto che ad esse il figlio può e deve contribuire con almeno un quarto del suo reddito (quota arrotondata in € 470);

ritenuto, pertanto, che dovranno restare esclusi dalla liquidazione i redditi percepiti dai soci illimitatamente responsabili fino al limite dell'importo mensile medio complessivo di € 1.200, mentre l'eventuale eccedenza dovrà essere attribuita ai creditori di ciascuno (tra i quali vanno naturalmente annoverati anche i creditori della società) in misura proporzionale al reddito rispettivamente prodotto;

ritenuto, in particolare, che l'eventuale eccedenza di reddito medio rispetto al minimo necessario per il mantenimento della famiglia dovrà essere verificata con cadenza semestrale, permettendo quindi ai debitori di compensare, nell'ambito del periodo, eccedenze verificatesi in alcune mensilità con i guadagni inferiori al minimo eventualmente ottenuti in altre mensilità del medesimo semestre;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012, trattandosi di procedere anche alla liquidazione del patrimonio immobiliare attribuibile *iure hereditatis* a Maria Landriscina e di esperire le azioni necessarie all'acquisizione del valore della quota di legittima a lei spettante (v. art. 14-decies della legge n° 3 del 2012, anch'esso introdotto dall'art. 4-ter del

decreto legge n° 137 del 2020, come convertito dalla legge n° 176 del 2020);

ritenuto, infine, quanto al termine per la presentazione delle domande di cui alla lett. b) dell'art. 14-sexies della legge n° 3 del 2012, che appare opportuno, tenuto conto della natura concorsuale della procedura e della durata minima di 4 anni della stessa, che il liquidatore ne disponga la fissazione non prima di 120 giorni dalla data in cui effettuerà la comunicazione di cui alla predetta disposizione;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di “**Primavera di Pantaleo Mazzone & C. S.n.c.**” (C.F. 02334080302) e dei soci illimitatamente responsabili **Pantaleo MAZZONE** (C.F. MZZPTL71D17B915D) e **Maria LANDRISCINA** (C.F. LNDMRA72P51B915D);

nomina liquidatrice l'avvocata Giulia Gabassi, con studio in Udine, viale Giacomo Leopardi n° 43/C (C.F. GBSGLI85B51L483G);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura della liquidatrice, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile su cui i debitori siano titolari di diritti reali (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio alla liquidatrice di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

raccomanda alla liquidatrice la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, predisposizione del programma di liquidazione, formazione e comunicazione dello stato passivo), salvo quanto indicato in motivazione con riguardo al termine minimo da fissare ai creditori per la presentazione delle domande di ammissione al passivo;

dispone che, a cura della liquidatrice, il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi alla liquidatrice per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il decreto sia inoltre annotato, a cura della liquidatrice, al registro delle imprese;

dispone che la liquidatrice depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dai patrimoni soggetti a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili come indicato in motivazione;

fissa in € 1.200 la quota dei redditi complessivi dei ricorrenti da destinare al mantenimento loro e della loro famiglia, disponendo che eventuali eccedenze rispetto a tale reddito medio, da calcolare a scadenze semestrali, vengano consegnate alla liquidatrice per essere destinate a beneficio dei creditori;

precisa che dal 9/4/2020 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi ai ricorrenti e alla liquidatrice nominata.

Udine, 20/2/2021

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani